

**OGGETTO: News Letter 11/14**

**A. FISCO.**

**A1. Incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative: norme di attuazione.**

Sono state approvate le disposizioni di attuazione in materia di incentivi fiscali all'investimento in *start-up* innovative (ex art. 29 del D.L. 18/10/2012, n.179).

[\(D.M. 30/1/2014 su G.U. n.66 del 20/3/2014 e "Il Sole 24 Ore" del 21/3/2014, pag. 43\)](#)

Tra le altre disposizioni, è stato stabilito che:

- le agevolazioni si applicano ai soggetti passivi IRPEF e ai soggetti passivi IRES che effettuano – anche indirettamente, per il tramite di OICR o di società di capitali – un “investimento agevolato” in una o più *start-up* innovative, nei 3 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31/12/2012;
- le agevolazioni non si applicano: 1) nel caso di investimenti effettuati mediante OICR o società di capitali a partecipazioni pubblica; 2) nel caso di investimenti in *start-up* innovative che si qualificano come imprese in difficoltà, ovvero si tratti di imprese del settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell'acciaio; 3) ai soggetti che, alla data in cui l'investimento si intende effettuato, possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella *start-up* innovativa oggetto dell'investimento che rappresentino complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 30%;
- le agevolazioni si applicano ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle *start-up* innovative o delle società di capitali che investono prevalentemente in *start-up* innovative, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, nonché agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio;
- i soggetti passivi IRPEF, che beneficiano dell'agevolazione, possono detrarre dall'imposta lorda, in ciascun periodo d'imposta, un importo pari al 19% dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a 500.000 euro. Qualora tale detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, l'eccedenza può essere portata in detrazione nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo;
- i soggetti passivi IRES, che beneficiano dell'agevolazione, possono dedurre dal proprio reddito complessivo, per ciascun periodo d'imposta, un importo pari al 20% dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a 1.800.000 euro. Qualora tale deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo, l'eccedenza può essere dedotta nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo;
- tali agevolazioni sono fruibili a condizione che l'ammontare complessivo dei conferimenti rilevanti effettuati in ogni periodo d'imposta non sia superiore a 2.500.000 euro per ciascuna *start-up* innovativa.

**A2. Cooperazione amministrativa nel settore fiscale: disposizioni di attuazione.**

Sono state disciplinate le procedure relative allo scambio, con le altre Autorità competenti degli Stati Membri UE, delle informazioni rilevanti per l'Amministrazione interessata e per l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati Membri, relative alle imposte di qualsiasi tipo, con le seguenti eccezioni: IVA, dazi doganali, accise, contributi previdenziali, diritti (quali quelli per certificati e altri documenti rilasciati da Autorità pubbliche), tasse di natura contrattuale (quale corrispettivo di servizi pubblici).

[\(D.Lgs. 4/3/2014, n.29 su G.U. n.63 del 17/3/2014 e "Il Sole 24 Ore" del 18/3/2014, pag. 35\)](#)

### **A3. Disposizione in materia di decadenza dalla rateazione: applicazione retroattiva.**

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'art. 52, comma 1, lett. a), n. 2), del D.L. 21/6/2013, n.69 (cd. "Decreto del fare"), si applica anche ai piani di rateizzazione già in essere (non decaduti) alla data del 22/6/2013. In merito, si rammenta che con tale disposizione è stata modificata la disciplina della dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo prevista dall'art. 19 del D.P.R. 29/9/1973, n.602, mediante l'incremento (da 2 a 8) del numero delle rate il cui mancato pagamento determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

*(Risoluzione n.32/E del 19/3/2014 e "Il Sole 24 Ore" del 20/3/2014, pag. 37)*

### **A4. "Redditometro": prova in merito alla spese per incrementi patrimoniali.**

In merito alla ricostruzione sintetica del reddito mediante "Redditometro", con specifico riguardo alle spese per incrementi patrimoniali, è stato precisato che la disposizione normativa "[...] non impone affatto la dimostrazione dettagliata dell'impiego di somme per la produzione degli acquisti o per le spese di incremento, semmai richiedendo al contribuente di vincere la presunzione [...] che il reddito dichiarato non sia stato sufficiente per realizzare gli acquisti e gli incrementi. Il che, a ben considerare, significa che nessun'altra prova deve dare la parte contribuente circa l'effettiva destinazione del reddito esente o sottoposto a tassazione separata agli incrementi patrimoniali se non la dimostrazione dell'esistenza di tali redditi".

*(Cassazione n.6396 del 19/3/2014 e "Il Sole 24 Ore" del 21/3/2014, pag. 43)*

### **A5. Partecipazioni qualificate: rilevano i diritti di voto su azioni in usufrutto.**

Contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di merito, secondo cui "la plusvalenza realizzata con la cessione della partecipazione azionaria, pari al 16,33%, della signora [...] nella spa [...] doveva scontare l'imposta sostitutiva con la più bassa aliquota del 12,50%, non potendosi la detta partecipazione definire qualificata [...], in quanto essa doveva essere tenuta distinta da quella, pari al 32,67%, della figlia minore [...], sulla quale la contribuente esercitava la potestà genitoriale, e dei cui beni aveva l'usufrutto legale", i giudici di legittimità hanno, invece, ritenuto la partecipazione qualificata, sul presupposto che alla contribuente spettava, quale usufruttuaria delle azioni (ex art. 2352 del Codice civile), il diritto di voto, che andava a sommarsi a quello lei spettante *iure proprio*.

*(Cassazione n.6360 del 19/3/2014)*

### **A6. Abuso del diritto: nullo l'accertamento senza il preventivo contraddittorio.**

È nullo l'avviso di accertamento recante una contestazione fondata sull'abuso del diritto qualora non sia rispettato quanto previsto dall'art. 37-bis, comma 4, del D.P.R. 29/9/1973, n.600, secondo cui "L'avviso di accertamento è emanato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2".

*(CTR Lombardia n.90/2014 e "Il Sole 24 Ore" del 17/3/2014, pag. 24)*

### **A7. Scambio automatico di informazioni: a breve il nuovo standard.**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto che, con una dichiarazione comune, 44 Paesi (cd. "early adopters") si sono formalmente impegnati a implementare, secondo un preciso calendario, il nuovo *standard* globale sullo scambio automatico di informazioni finanziarie ai fini fiscali (cd. "Common Reporting Standard", approvato di recente dall'OCSE). Il calendario condiviso dai 44 Paesi prevede che gli intermediari finanziari raccoglieranno le informazioni sia sui conti intrattenuti al 31/12/2015 che su quelli aperti successivamente, mentre il primo scambio di informazioni tra Autorità fiscali avrà luogo nel 2017.

*(Comunicato MEF n.71 del 19/3/2014 e "Il Sole 24 Ore" del 20/3/2014, pag. 39)*

**A8. Cessioni all'esportazione a cura del cessionario non residente: chiarimenti.**

Assonime, alla luce dei principi espressi dalla sentenza della Corte di Giustizia UE relativa alla causa C-563/2012, ha chiarito alcuni dubbi interpretativi afferenti la disciplina interna delle cessioni all'esportazione ex art. 8, comma 1, lett. b), del D.P.R. 26/10/1972, n.633, secondo cui sono non imponibili ad IVA le cessioni di beni trasportati o spediti fuori dal territorio comunitario, a cura del cessionario non residente o da terzi per suo conto, "entro novanta giorni dalla consegna".

(Circolare Assonime n.10 del 17/3/2014)

In merito, è stato precisato che:

- la Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 19/12/2013 relativa alla causa C-563/12, ha affermato il principio secondo cui una normativa nazionale, in base alla quale i beni destinati ad essere esportati al di fuori dell'UE devono lasciare il territorio dell'Unione entro un termine prestabilito dalla data di cessione, deve ritenersi contraria alle norme della Direttiva IVA in materia di esportazioni, qualora dal semplice superamento di tale termine derivi l'imponibilità in via definitiva della cessione all'esportazione;
- in virtù di tale interpretazione, con riguardo al citato art. 8, comma 1, lett. b), del D.P.R. 26/10/1972, n.633, se viene fornita la prova dell'avvenuto invio all'estero del bene, è possibile riconoscere all'operazione il trattamento di non imponibilità proprio delle cessioni all'esportazione anche se il bene ceduto è stato trasportato al di fuori del territorio UE dopo la scadenza del termine di 90 giorni; ciò in quanto il rispetto di un termine entro il quale effettuare l'esportazione non è, in base alle norme della Direttiva IVA, un elemento qualificante della cessione all'esportazione;
- non sembra, inoltre, giustificata l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 18/12/1997, n.471 nell'ipotesi in cui sia fornita la prova che l'esportazione è stata realizzata, sia pure oltre il termine stabilito.

## **B. SOCIETA' E BILANCIO.**

### **B1. Misure per l'occupazione e la semplificazione degli adempimenti delle imprese.**

In considerazione della straordinaria necessità e urgenza di semplificare le modalità attraverso cui viene favorito l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, nonché di semplificare e razionalizzare gli adempimenti a carico delle imprese in relazione alla verifica della regolarità contributiva, sono state approvate "Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese". Tra le diverse novità, sono state introdotte semplificazioni delle disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine, di contratto di apprendistato e di documento di regolarità contributiva.

*([D.L. 20/3/2014, n.34](#) su G.U. n.66 del 20/3/2014 e "Il Sole 24 Ore" del 21/3/2014, pagg. 5-6)*

### **B2. Linee guida per il finanziamento delle imprese in crisi.**

Assonime, in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e l'Università degli Studi di Firenze, ha predisposto alcune linee guida (ancora in bozza) per il finanziamento delle imprese in crisi, mediante l'individuazione di prassi virtuose e comportamenti che, pur non essendo strettamente imposti dalla legge, possono aumentare il grado di sicurezza e, conseguentemente, ridurre le incertezze che gli operatori incontrano nel finanziamento delle operazioni di ristrutturazione. Attraverso tali linee guida si è inteso proporre modelli di comportamento che potrebbero porsi come una sorta di "safe harbor" nel successivo, eventuale, scrutinio giudiziale, in quanto, ove seguiti, costituiscano un significativo elemento di distinzione rispetto a tentativi di risanamento inadeguati, che spesso portano all'insolvenza irreversibile, ovvero nell'eventualità di un insuccesso, che non può mai essere del tutto escluso, pongano quanto più possibile i partecipanti all'operazione di risanamento al riparo da responsabilità non prevedibili.

*([Linee guida Assonime, CNDCEC, UNI-FI del 18/3/2014](#))*

### **B3. Principi di attestazione dei piani di risanamento.**

Sono stati predisposti alcuni principi per l'attestazione dei piani di risanamento (ancora in bozza), mediante i quali sono stati forniti modelli comportamenti condivisi e accettati afferenti le attività che l'attestatore deve svolgere, sia relativamente alla *due diligence* contabile (base di partenza per attestare la veridicità dei dati), sia relativamente al giudizio di fattibilità economico-finanziaria e patrimoniale desiderato. Tali principi, se correttamente applicati, possono offrire ai professionisti la possibilità di individuare *standard* comuni pur in presenza di situazioni di forte incertezza e di carenza di fonti informative.

*([Documento IRDCEC, AIDEA, ANDAF, APRI e OCRI](#))*

**C1. Incostituzionale la disposizione sulla mancata registrazione delle locazioni.**

È stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 8 e 9, del D.Lgs. 14/3/2011, n.23, nella parte in cui prevede un meccanismo di sostituzione sanzionatoria della durata del contratto di locazione per uso abitativo ("4+4") e di commisurazione del relativo canone (fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, pari al 75% dell'aumento degli indici ISTAT) in caso di mancata registrazione del contratto entro il termine di legge, nonché l'estensione di tale disciplina anche alle ipotesi di contratti di locazione registrati nei quali sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo, o di contratti di comodato fittizio registrati.

*([Corte Costituzionale n.50/2014 del 14/3/2014](#), "Il Sole 24 Ore" del 15/3/2014, pag. 17 e del 16/3/2014, pag. 21)*